

N. 04998/2011REG.PROV.COLL.
N. 03386/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2010, proposto dalla società "Securpol" s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Savo, con domicilio eletto presso l'avv. Anna Maria Venchi in Roma, viale Mazzini, 142;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo e Fausto Maria Prosperi Valenti e presso gli stessi domiciliato in Roma, via della Frezza, 17;

nei confronti di

Istituto di Vigilanza Citta' di Cassino s.r.l. - Metronotte - (Gruppo Securitas), Istituto di Vigilanza Metropol Frosinone Servizi di Sicurezza s.r.l. (Gruppo Securitas), Istituto di Vigilanza Controlpol Servizi di Sicurezza s.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del t.a.r. lazio - sez. staccata di latina, sezione i, n. 01264/2009, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di

*vigilanza mediante piantonamento fisso presso l'inps di cassino – risarcimento
del danno*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Savo e Anziano per delega dell'avvocato De Ruvo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, Latina, n. 1264/09 in data 11 dicembre 2009 (che non risulta notificata) veniva in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il ricorso proposto da Securpol s.r.l. avverso il verbale del 26 giugno 2001, con cui veniva comunicato l'esito conclusivo di una procedura di gara, indetta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per l'affidamento del servizio di vigilanza nella sede di Cassino. Nella sentenza si rilevava l'omessa impugnazione dell'atto di aggiudicazione definitiva della gara al controinteressato Istituto di vigilanza Città di Cassino s.r.l., quale provvedimento finale concretamente lesivo: provvedimento, quest'ultimo, depositato il 30 novembre 2001 nell'ambito di un giudizio, da considerarsi instaurato con riferimento ad un atto endo-procedimentale, meramente prodromico a quello conclusivo della procedura, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnazione e preclusa possibilità di accoglimento anche della domanda di risarcimento del danno.

In sede di appello (n. 3386/10, notificato il 9 aprile 2010), Securpol s.r.l. eccepiva l'avvenuta impugnazione non solo del verbale sopra citato, ma anche "di tutti gli atti [...] presupposti, connessi, conseguenti e di esecuzione", fra cui sarebbe stato compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la cui piena conoscenza non avrebbe potuto presumersi, per la parte direttamente interessata, a seguito del mero deposito in giudizio. L'impugnazione, pertanto, avrebbe dovuto essere valutata ed accolta nel merito, in base ai motivi di gravame prospettati.

L'I.N.P.S., costituitosi anche nella presente fase di giudizio, sottolineava viceversa l'onere per l'impresa di impugnare tempestivamente l'atto conclusivo della procedura di gara, senza che tale onere potesse considerarsi assolto con formule di stile, come quella richiamata nel caso di specie.

Il Collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento.

Nella situazione in esame, infatti, risulta pacifica l'omessa formale impugnativa dell'atto con cui l'I.N.P.S., facendo proprie le conclusioni della Commissione aggiudicatrice, assegnava all'Istituto di vigilanza Città di Cassino s.r.l. il servizio di vigilanza, di modo che l'annullamento di tale assegnazione – divenuta inoppugnabile dopo il decorso dei termini decadenziali, prescritti per l'eventuale ricorso – avrebbe potuto ricondursi solo al cosiddetto "effetto travolgente" del richiesto annullamento dell'atto presupposto (verbale della Commissione aggiudicatrice, contenente la proposta finale di assegnazione del servizio stesso). In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, tuttavia, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla impugnazione: tale situazione si verifica usualmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le

tante, Cons. Stato, V, 25 novembre 2010, n. 8243; VI, 23 dicembre 2008, n. 6520);. Detto effetto caducante, per la giurisprudenza dominante, non intercorre fra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, perché l'aggiudicazione provvisoria è solo un atto endo-procedimentale, dagli effetti ancora instabili e meramente interinali, ed autonoma incidenza lesiva ha l'aggiudicazione definitiva, quale provvedimento di formale ricezione, da parte dell'Amministrazione, dell'esito della gara, con nuova valutazione degli interessi (cfr., in senso conforme, Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011, n. 80; VI, 20 ottobre 2010, n. 7586; V, 23 novembre 2010, nn. 8154 e 8153).

Il soggetto che si consideri leso può dunque impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ma deve poi comunque contestare, a pena di improcedibilità del ricorso, anche l'aggiudicazione definitiva (mentre l'impugnazione di quest'ultima è comunque ammissibile, anche in assenza di previa contestazione di altri atti interni della procedura di gara).

Il Collegio ritiene di non doversi discostare da tale impostazione e di non poter condividere l'assunto per cui l'atto conclusivo della procedura di cui trattasi potesse ritenersi ritualmente impugnato con la mera formula di stile, che richiama gli atti presupposti e conseguenti: deve ritenersi, infatti pacifica la necessità di indicare i singoli atti oggetto di domanda di annullamento ed i relativi vizi di legittimità (quand'anche attraverso una mera censura di illegittimità derivata). Il deposito in giudizio di atti autonomamente lesivi, inoltre, non può non ritenersi oggetto di conoscenza legale per la parte, che in tale giudizio agisca attraverso il proprio difensore, munito di mandato di rappresentanza per la tutela processuale degli interessi che si assumano lesi.

Per le ragioni esposte, in conclusione, la sentenza appellata appare meritevole di conferma. Le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di € 3.000,00 (euro

tremila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe; condanna l'appellante al pagamento delle spese giudiziali, a favore dell'Amministrazione, nella misura di €.3.000,00 (euro tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)